



Bruxelles, 18 novembre 2025  
(OR. en)

14858/25

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2025/0346(NLE)

---

---

LIMITE

CORLX 1025  
CFSP/PESC 1566  
RELEX 1386  
COMET 81  
COTER 183

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:           REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2016/1686, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

---

# REGOLAMENTO (UE) 2025/... DEL CONSIGLIO

del ...

**recante modifica del regolamento (UE) 2016/1686,  
che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Da'esh)  
e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2025/... del Consiglio, del ..., che modifica la decisione (PESC) 2016/1693, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati<sup>1+</sup>,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L, ..., ELI: ....

<sup>+</sup> OJ: inserire nel testo il numero di riferimento e la data di adozione della decisione contenuta nel documento ST 14855/25 e inserire nella nota a piè di pagina i pertinenti dati sulla pubblicazione in GU di tale documento.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/1686<sup>2</sup> del Consiglio attua la decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio<sup>3</sup>.
- (2) Data la costante minaccia rappresentata dall'ISIL (Da'esh) e da Al Qaeda e da persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati, il ...<sup>+</sup> il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/...<sup>++</sup>, al fine di aggiungere un'entità all'elenco delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità oggetto di misure restrittive.
- (3) Tale entità è già oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2010/788/PESC del Consiglio<sup>4</sup> e del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio<sup>5</sup>. Al fine di garantire un'attuazione uniforme delle misure relative al congelamento dei beni, la decisione (PESC) 2025/...<sup>++</sup> sospende le pertinenti misure restrittive applicabili a tale entità a norma di tale decisione, fintanto che le misure di cui alla decisione 2010/788/PESC si applicano ad essa.

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1686/oj>).

<sup>3</sup> Decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1693/oj>).

<sup>+</sup> GU: inserire la data di adozione della decisione di cui al documento ST 14855/25.


<sup>++</sup> GU: inserire il numero di riferimento della decisione di cui al documento ST 14855/25.

<sup>4</sup> Decisione 2010/788/PESC del Consiglio del 20 dicembre 2010 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2010/788/oj>).

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1183/oj>).

- (4) Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello di Unione.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1686,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



## *Articolo 1*

All'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1686 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Le misure di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, laddove esse si applicano alle "*Allied Democratic Forces* - Forze democratiche alleate", sono sospese finché a tale entità si applicano le misure di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio\*.

---

\* Regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1183/oj>).".

## *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., ...

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---